

Sulla circostanza, infine, che le Regole mai mutarono il carattere originario di gruppi gentilizi, mai vennero considerate come entità distinta dalla popolazione, ebbero sempre una vita soltanto economica, non conviene neppur indugiarsi, tanto la cosa è ovvia.

Ed allora, concludendo per questo punto, le concessioni fatte alle Regole, ai Comuni, ai Centenari, della Magnifica Comunità Cadorina non erano che concessioni fatte agli uomini componenti la collettività minore denominata Regola o la collettività più ampia denominata Centenaro; vale a dire, in questo secondo caso, agli uomini componenti le varie collettività denominate Regole, nel territorio del Centenaro esistenti.

Si è già avuto modo di ricordare la Ducale 12 maggio 1757, con cui fu affermato (se ne riporta la parte sostanziale, colle stesse frasi dal suo estensore usate) che, avendo il Senato raccolto, dalle esatte informazioni del Magistrato dei beni comunali e degli avvocati fiscali, l'onestà del prodotto ricorso, era giusto che i fondi, della Comunità del Cadore posseduti, per essere particolari e di ragione allodiale dei Comuni componenti quella Provincia, ed in vista altresì di lasciare ai Comuni stessi ciò che era sempre stato proservato a somministrarli mezzi al proprio sostentamento, non avessero a passare sotto la rubrica dei comunali nell'andar soggetti, come per questi disponevano le leggi, alla condizione di rinnovare di tempo in tempo le rispettive investiture ed agli altri vincoli, ai medesimi imposti.

Qui giova aggiungere che la Serenissima chiamava «comunali» le terre, da essa ritenute di spettanza del Comune Veneto, vale a dire dello Stato Veneto; quelle terre di cui si considerava in diritto e si riteneva in dovere di disporre a favore degli abitanti delle proprie ville, i quali ne sarebbero stati così gli utenti collettivi. Considerava, invece allodiali tutte le altre. Ciò stante, è ovvio che il Doge Francesco Loredano, convintosi «a seguito dei lumi ritratti rappresentando distintamente in ogni circostanza la serie delle cose corse, le fatte disposizioni ed i titoli che qualificavano il possesso dei fondi in questione», che era della Comunità il diritto di disporre di essi anche in avvenire, così come ne aveva disposto in addietro, e ciò in conformità a quanto dalla Serenissima accettato allorché il Cadore aveva di sé fatto ad essa dedizione, ponesse detti fondi nella categoria degli allodiali.

Tale o non altro, diverso o maggiore, è il significato da attribuire alla locuzione «di ragione allodiale», che due volte ricorre nella Ducale di cui sopra: significato che, del resto, è in perfetta rispondenza di

quanto leggesi nella monografia «Allodio», in Digesto It. Vol. II parte 2^a pag. 447. In essa lo Schupfer, dopo avere detto che la parola «alodio» aveva significato in origine «eredità» e poi più tardi «patrimonio avito», aggiunge che più tardi ancora siffatta parola passò a significare la proprietà vera e piena in contrapposizione agli oneri e benefici, cioè a dire ai beni e diritti ottenuti per concessione. Due citazioni egli fa a comprova di questo suo assunto. Di esso la Ducale in esame è una ulteriore riprova. Vi vennero qualificati di ragione allodiale i boschi ed i prati, di cui aveva già in passato disposto e poteva continuare in avvenire a disporre la Comunità Cadorina, unicamente perché per tal motivo non potevano detti boschi e prati essere parificati a quegli altri beni (i comunali), dei quali il diritto di far concessione spettava alla Serenissima.

Le concessioni di boschi e prati venivano fatte dalla Comunità Cadorina in perpetuo, non a tempo; con divieto di dare in affitto, di sottoporre a pegno, di alienare le terre concesse, salvo il permesso contrario di locare, per urgentissima, pubblica necessità, accordato dal Luogotenente (vedi doc. n. 21 prodotto dal Comune di S. Stefano di Cadore). Il divieto di locare fu, infatti, tolto nei riguardi del Centenaro di Comelico di Sotto, Comuni e Regole dipendenti, con determinazione 1 giugno 1698 (vedi doc. n. 2 prodotto dal Comune di S. Stefano di Cadore). I concessionari dovevano corrispondere alla Comunità una tassa una volta tanto ed il pedaggio, anzi, in caso di vendita del legname, il doppio pedaggio. Era riservato a favore del Serenissimo Principe (la Repubblica Veneta) e della Comunità il «jus incidenti quandecunque». E ciò in consonanza con gli insegnamenti della dottrina; avere sul demanio feudale il Re un dominio eminente ed il feudatario un utile dominio, distinto questo dall'uso civico spettante ai cittadini. Ma la riserva a favore del Serenissimo Principe – come in modo chiarissimo si evince da quanto si è innanzi ricordato circa l'ambasceria Valier del 1453 – era puramente formale. Solo l'altra riserva ebbe qualche rara volta motivo di essere fatta valere. Due casi ricorda l'Andrich: il taglio straordinario effettuato, a seguito della ripetuta ambasceria Valier, per fornire alla Serenissima le taglie necessarie alla costruzione di quelle galere, che salvarono a Lepanto dal furore ottomano l'Europa cristiana. Di un terzo caso, poi, verificatosi in data 19 gennaio 1763 esiste in causa la prova (vedi doc. n. 18, prodotto dal Comune di S. Stefano di Cadore).

Poiché il divieto di locare, impegnare, alienare non sempre era stato

rispettato, nel giugno 1706 il Consiglio della predetta Comunità delegò ai Provveditori della Serenissima Repubblica sopra i beni comunali di terra ferma – concedendo loro i più ampi poteri – di prendere in esame le locazioni e vendite, effettuate fino allora, e di decidere, previo ascolto delle parti interessate, quali fossero da annullare, restituendo le terre ai Comuni. Ne seguì che i già ricordati Provveditori Marcantonio Marcello e Bernardino Bellegno, come da proclama, letto ad alta ed intelleggibile voce, dalla Loggia del Palazzo della Comunità, annullarono tutte le intervenute locazioni e vendite; facendo noto a chiunque ritenesse di poter pretendere una qualche somma dalle Regole e dai Comuni, in dipendenza dell'intervenuto annullamento, che essi Provveditori si riservavano di udirli in Venezia, entro il termine di venti giorni (vedi doc. Nri 8 e 9 prodotti dal Comune di S. Stefano).

Non si equivochi sulle ragioni determinanti dei divieti e della riserva di cui sopra. Esse vanno ricercate in ben altro che nella intenzione della Comunità Cadorina di concedere agli appartenenti alle Regole il semplice uso e godimento dei beni, riservando degli stessi a sé la proprietà; i divieti furono dovuti alla consapevolezza che i Comuni, le Corporazioni sono piuttosto dei dilapidatori che degli economi ed avari, quindi al proposito di evitare che le terre a poco a poco sfumassero e di ottenere che continuassero invece ad adempiere, non solo nei riguardi delle generazioni presenti di regolieri ma anche delle future, alle funzioni loro demandate; e nella riserva non già una vera e propria riserva è da ravvisare, così da dedurre che, se non fosse stata consacrata nel documento di concessione, non avrebbe mai potuto essere tradotta in atto, bensì un ricordo del potere sommo dello Stato, il potere sempre presupposto, mai ad alcuno disconosciuto; illimitato, di far fronte comunque alle proprie necessità.

Si è, insomma, per un verso in presenza di una mera tutela amministrativa e per l'altro verso dinnanzi ad una pura esplicazione di quell'alto dominio dello Stato, che si concretò nella potestà Sovrana di regolare certe proprietà con vincoli e discipline attinenti a motivi di ordine pubblico, di superiore interesse politico e sociale.

Dopo quanto esposto a proposito delle concessioni fatte *perpetuis temporibus* alle Regole, o direttamente o indirettamente; alla Magnifica Comunità Cadorina, si può concludere affermando che le terre, le quali delle concessioni in parola formavano oggetto; passavano in proprietà collettiva pubblica dei componenti le Regole.

Dall'appartenenza degli usi civici *iure dominii* alla popolazione non

potenza non derivare che anche i beni, sui quali siffatti usi venivano esercitati, appartenessero allo stesso titolo agli utenti. E trattandosi di usi, il cui esercizio era in massima parte determinato da bisogni e scopi individuali (far pascolare i propri animali, raccogliere le foglie da servire come lettiera per gli stessi, procurarsi sia il legname occorrente alla costruzione, manutenzione, eventuale ricostruzione della casa per sé e per la propria famiglia, sia la legna indispensabile a cucinare, riscaldarsi etc.), all'esercizio stesso sui ripetuti beni *uti singoli* i regolieri attendevano. L'esser iscritto alla Regola era la condizione necessaria sufficiente per venire designato e conosciuto quale titolare del diritto. Ciascuno era titolare del diritto – pieno su tutto il patrimonio comune – fino a quando tale pienezza non trovava, per ragion di coesistenza, limitazione nel pari diritto degli altri iscritti alla stessa Regola.

Non si comprende perché il Comune di S. Stefano si ostini disconoscere quanto sopra, ed a parlare di semplici concessioni in uso di beni, la cui proprietà rimaneva alla Magnifica Comunità Cadorina, nello stesso tempo in cui ricorda (pagina 20 del suo secondo scritto difensivo) le parole del Tamassia: «è la proprietà collettiva, che in tutte queste regioni si afferma e trionfa».

Alle Regole era affidata la sola amministrazione delle predette terre: amministrazione che era ad un tempo regolamentazione e sorveglianza del modo in cui si doveva attendere al retto godimento di esse – necessario anche ad assicurare la perpetuità del godimento medesimo da parte delle future generazioni –, cura del miglioramento, salvaguardia e difesa della integrità delle ripetute terre. Di qui, sotto il primo aspetto, (vedasi ad es. i Nri 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 31, 37, 38, 54, 59 del laudo di S. Stefano e Casada; prodotto in causa dai rappresentanti le quattro frazioni del Comune di S. Stefano, ricordisi, inoltre, che era detto in proposito, nello Statuto Cadorino «*Ad maiorem unitatem et commodiorem gibernationem communium sancimus quali bet regula et Comune Cadubrii possit et valeat, convocato marigo suo et allis vicinis, disponere et statuere et lauda sua formare ac reformare...*») le norme consuetudinarie codificate nei laudi e ribadite nei giudizi di pacificazione arbitrale; e, sotto l'ultimo aspetto, le periodiche revisioni dei termini, delle quali i rappresentanti delle sopradette frazioni han pure prodotto documenti vari, che non è il caso di più ampiamente ricordare.

Così stavano le cose quando con la pace di Campoformio il Cadore passò a far parte dell'Impero d'Austria.

Esse non mutarono durante il breve periodo (17 ottobre 1797-26 dicembre 1805), la cui detta provincia rimase soggetta agli Asburgo. Lo ammette in modo esplicito la difesa del Comune di S. Stefano.

Neppure mutarono sostanzialmente durante tutto il tempo, in cui il Cadore fece parte del Regno Italico. Quanto leggesi in contrario nella comparsa conclusionale del Comune predetto è da respingere nel modo più assoluto. Si fa appello alla Legge 24 luglio 1802 (anno 1) della Repubblica Italica ed al decreto 25 novembre 1806 n. 225 del Regno Italico, ma si prescinde del tutto dalla seguente premessa, che leggesi in quest'ultimo e che, invece, è della più grande importanza per una esatta intelligenza ai fini e della portata delle disposizioni in esso contenute:

«Noi, Eugenio Napoleone, in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'altissimo e augustissimo Imperatore e Re Napoleone I...;

Sopra rapporto del Ministro dell'Interno, relativo alle *questioni vertenti tra gli antichi e nuovi originari nei Comuni ex Veneti*;

Viste le leggi venete 28 aprile 1674 e 7 settembre 1764;

Viste le leggi del Regno 24 luglio 1802 e 23 dicembre 1803;

Visto il decreto Reale 8 giugno 1805 relativo all'amministrazione comunale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Considerato che, atteso il nuovo sistema di organizzazione e amministrazione comunale adottato dalle leggi del Regno, si rende necessario di prescrivere le norme di terminare le questioni da tanto tempo vertenti tra gli antichi e nuovi originari dipendentemente dalle leggi Venete;

Abbiamo decreto e decretiamo quanto segue».

Va a questo punto ricordato che in molti Comuni, e non solo i facenti parte della Repubblica Veneta, col migliorare delle comunicazioni, specie col sorgere in essi di piccole industrie, ebbero a verificarsi delle immigrazioni. Gl'immigrati pretesero di partecipare al godimento dei beni comunali. Se ne risentirono gli indigeni, che si erano abituati a considerare quei beni come propri sia perché erano state le fatiche loro e quelle dei loro antenati a renderli sempre meglio atti alla coltura silvana ed alla pastorizia, sia perché da tempo si era soliti effettuare la vendita della legna e delle erbe esuberanti per la soddisfazione dei bisogni delle famiglie costituenti la Vicinia, la Regola e del denaro, da tali vendite ritratto, dopo aver fatto fronte con esso alle spese di carattere generale della collettività, addivenire alla ripartizione

tra le stesse famiglie. Credettero di ricorrere ai ripari cercando di tramutare la compartecipazione al godimento delle terre comunali da diritto personale in diritto reale, congiunto al possesso di determinati poteri, o di limitarla ai membri di determinate famiglie, rifiutandosi di accogliere come soci della Vicinia, come membri della Regola, i sopraggiunti e costituendo quanto qualche scrittore in materia ebbe a chiamare «comune reale chiuso», opposto al più ampio «comune personale». Ma ciò non parve giusto agli esclusi, che avevano acquisito il diritto all'incolato nel Comune ed erano tenuti a pagare ad esso le imposte, a corrispondergli prestazioni reali e personali. Di quì la discordia e lotta tra le due categorie.

In qualche caso si giunse a transazioni: a concedere ai sopraggiunti diritti minori o qualitativamente – ad es. il diritto di pascolo e di raccolta di ramaglie nei boschi, ma anche quello ai tronchi; il diritto di pascolo per ovini, ma anche per bovini e cavalli – o quantitativamente – ad es. il diritto normale per una famiglia di originali ripartito fra due, tre o quattro famiglie di sopraggiunti; – a concedere ai sopraggiunti gli stessi diritti degli originari, ma, dove l'esercizio da parte di costoro, aveva luogo gratuitamente, previo pagamento da parte degli altri o di una somma in una sol volta o di un canone annuo, o dove anche gli originari dovevano qualche cosa corrispondere per l'esercizio, imponendo agli altri una corresponsione maggiore.

In qualche caso si ebbe anche che sopraggiunti, i quali erano alfine riusciti a conquistare, sotto le forme sopraindicate, un certo diritto di utenza sulle terre comunali, finissero col far causa comune cogli originari contro nuovi sopraggiunti, agendo nei confronti di questi alla stessa maniera egoistica, che era stata prima usata nei loro riguardi.

Spesso il risultato di tutto ciò fu che in un Comune esisteva una vera e propria scala graduata di utenze sulle terre comunali.

La Serenissima più volte intervenne per porre, nei territori dipendenti, rimedio ad un tale stato di cose.

Con provvedimento 28 aprile 1674 i suoi Sindaci Inquisitori di terra ferma, Marcantonio Giustiniani, Antonio Barbarigo e Michele Foscarini, rilevando ch'erano stati sempre causa di discordia nei Comuni i litigi fra originari e forestieri, per la partecipazione alle cariche, prerogative, entrate e benefizi posseduti dai primi, decisero che i trasferitisi in un Comune dello Stato Veneto, salvo usi più favorevoli ivi già vigenti, avrebbero dovuto avere una permanenza di cinquanta anni per partecipare a quanto sopra se provenienti da altro Comune dello stes-

so Stato, venti anni se provenienti da altro Stato; che essi sarebbero allora entrati senza sborsare somma alcuna a beneficio dei beni comunali e che solo avrebbero dovuto fare un esborso quando avessero voluto partecipare alle entrate particolari di quei beni, da antiche persone originarie acquistati con proprio denaro.

Permanendo le discordie, intervenne addirittura, nel 1764, il Senato Veneto, il quale con decreto (in Pregadi) del 7 settembre detto anno, dopo aver premesso che intendeva compiere opera paterna di giustizia, di carità, di tutela contro le private oppressioni, di allettamento per i forestieri a farsi sudditi di un principe giusto e caritatevole; dopo avere ricordato la pretesa degli originari che dalla loro partecipazione ai benefici, da loro goduti, e dall'ingresso nelle loro Vicinie fossero esclusi i forestieri, malgrado costoro sopportassero al pari essi tutti gli aggravii del Comune; osservando che riguardi di Stato esigevano fosse tolta ogni causa di discordia tra «sudditi», statuì che i medesimi, fossero originari o forestieri, dovessero trovarsi nella più perfetta uguaglianza, e ciò nel senso che, «se portavano comuni gli aggravii, comuni godessero li benefici»; che dovessero quindi, continuare a valere appieno le norme già stabilite dai Sindaci ed Inquisitori nel 1674; che fosse ancora mantenuta la distinzione tra beni del Comune e beni di particolare acquisto degli originari e non si ritornasse a quella confusione tra gli uni e gli altri, naturalmente determinatasi quando gli originari erano i soli nel Comune a dominare e dei beni di esso a godere le rendite.

Ma neppure il decreto 7 settembre 1764 valse a placare gli animi.

Di qui la necessità anche per il Governo del Regno Italico di interessarsi della cosa. E siccome non si intendeva deflettere dal principio, accolto dal Senato Veneto, dalla perfetta uguaglianza tra gli abitanti originari ed abitanti sopravvenuti nei riguardi delle terre comunali e si voleva che tale principio trovasse alfine applicazione piena ed anche pacifica, con la scomparsa cioè delle questioni, a causa di dette terre in passato sorte e poi mai sopite; una sola via restava da seguire, dato che le Vicinie, le Regole eransi dimostrate, attraverso tutto il comportamento, fino ad allora tenuto non ostante le disposizioni d'ordine legislativo emanate, come insuscettibili di mutare mentalità ed indirizzo; togliere ad esse il potere, che avevano, di disciplinare e sorvegliare il godimento delle terre comunali.

Seguire tale via era, d'altra parte, facile al Governo del Regno Italico, dato che aveva già a sua disposizione l'ente di diritto pubblico,

di cui abbisognava ai fini sopra esposti. Con Decreto Reale 8 giugno 1805 (art. 1) tutto il suo territorio era stato diviso in dipartimenti, divisi alla loro volta in distretti, e questi erano stati suddivisi in cantoni, composti di più Comuni. Così il Cadore era un distretto, composto dei Cantoni di Pieve di Auronzo, che con gli altri distretti di Belluno e Feltre costituiva il dipartimento della Piave. Alla creazione dei Comuni erasi addivenuto già con la legge 24 luglio 1802 n. 54, la quale li aveva distinti (art. 74) in tre classi; alla prima appartenevano gli aventi una popolazione superiore ai diecimila abitanti; alla seconda gli oltrepassanti i tremila ma non i diecimila abitanti; alla terza quelli al disotto dei tremila abitanti. Su proposta del Consiglio Generale (in ogni dipartimento esistevano una Prefettura, un'amministrazione dipartimentale ed un Consiglio Generale) il Governo ravvisandone la convenienza, poteva aggregare (art. 75 legge 24 luglio 1802) i piccoli Comuni ai maggiori di seconda e di terza classe per far approssimare questi al *maximum* della classe rispettiva (art. 1 R.D. 14 luglio 1807 n. 118), formando così dei veri Comuni aggregati un Comune solo ed individuo a tutti gli effetti, salvo delle attività e passività.

Il Comune, cui spettava la rappresentanza giuridica dell'*universitas hominus* «iscritti nel registro civico» art. 114 legge 24 luglio 1802 n. 54), non poteva, se non venendo meno alla sua naturale funzione, favorire una parte sola dei suoi abitanti a danno della rimanente; doveva tutelare gli interessi di tutti in ugual modo, provvedere a contemperarli, a conciliarli se contrastanti.

Fu così che il già ricordato decreto 25 novembre 1805 n. 225 del Regno Italico dispose, coll'art. 1 dovesse l'amministrazione dei beni comunali, passare, se non ancora passata, dai cosiddetti corpi degli antichi originari, dai quali doveva intendersi cessata l'esistenza, alle municipalità dei rispettivi Comuni. Non dovevano essere considerati «beni comunali» quelli acquistati da antiche originarie persone col loro proprio denaro. Quando potesse parlarsi di acquisto «col loro proprio denaro» veniva detto negli art. 3, 4, 6; del diritto degli antichi originari di rivendicare i beni acquistati col loro proprio denaro e del termine entro cui la domanda di rivendica, corredata dei relativi documenti e titoli, doveva essere presentata alla Prefettura, territorialmente competente, si occupavano gli art. 2 e 8, che cosa dovesse avvenire di detti beni, una volta accolta la prodotta domanda di rivendica, era precisato nell'art. 5. Delle altre norme di ordine secondario, miranti a dare una regolamentazione giuridica completa della materia, art. 6

cpv 7, 8, 9 e 10) non occorre, ai fini della presente controversia occuparsi.

La difesa del Comune di S. Stefano sostiene che il ricordato art. 1 attribuì la proprietà dei «beni comunali» al Comune. Nulla di più inesatto. In detto articolo si parla di «amministrazione», mai di «proprietà». La parola «proprietà» ricorre, invece, due volte nell'art. 5, una nell'art. 6, una nell'art. 9. Significa fare grave ingiuria a quel legislatore pensare che nell'art. 1 possa avere impropriamente parlato di «amministrazione» invece che di «proprietà». Esso usò il termine giuridico più appropriato. Non poteva attribuire ai Comuni la proprietà dei beni in parola, perché trasferiva loro quel potere, che sui beni stessi avevano avuto le Vicinie, le Regole e nulla più; quel potere, che non era certo – come si è in precedenza detto – di proprietà. Non si dimentichi che specialmente allora l'opinione, di gran lunga prevalente a proposito dei beni comunali, era che la proprietà dei medesimi spettava *all'universitas hominum*, la quale, non avendo personalità giuridica propria, veniva rappresentata dall'Ente Comune, naturale amministratore dei beni universali. Ed infatti l'art. 542 del Codice Napoleone insegnava: «Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit des quels des habitans d'une au plusieurs comunes ont un droit acquis».

Né si obietti che, se nel ripetuto art. 1 non si fosse voluto parlare in effetti di «proprietà» non si sarebbe soggiunto che le rendite dei «beni comunali» erano dall'1 gennaio 1807 applicate, come le altre rendite dei Comuni, in contrapposizione delle spese comunali. Per la esatta portata di tale disposto va tenuto presente che non potevano essere escussi, per conseguire il pagamento dei debiti legittimamente contratti dai Comuni, i pascoli ed i boschi, in quanto necessari agli usi degli abitanti, (art. 1 legge 23 dicembre 1803 n. 97); che fra i mezzi da impiegare, al fine di estinguere i debiti comunali producenti interesse, non poteva essere annoverata l'alienazione dei boschi e dei pascoli per la parte da conservare per i bisogni dei comunisti (articolo 2 n. 4 Decreto 4 agosto 1807 n. 128); che i beni comunali incolti dovevano essere dati in affitto od a livello perpetuo, ma dopo separata tanta parte di terreno quanta necessaria al pascolo dei bestiami nel rispettivo Comune (art. 2 Decreto 25 luglio 1806). Tali disposizioni stanno ad indicare che ai Comuni era possibile il percepire in modo legittimo dei «beni comunali» delle rendite ed il servirsene per far fronte alle proprie spese solo dopo soddisfatti appieno i bisogni degli

aventi diritto al godimento di essi beni: che a questo riguardo, quindi, l'art. 1 del Decreto Italico 25 novembre 1806 n. 215 nulla ebbe a disporre di diverso di quanto pel presente dispone l'art. 46 cpv. R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 («Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute profitto dell'amministrazione del Comune...») e di quanto per i territori, passati a far parte del Regno Lombardo Veneto dopo la prima abdicazione di Napoleone, disponevano i vari regolamenti comunali emanati, mediante leggi provinciali, a norma dell'art. XVI della legge fondamentale comunale 5 marzo 1862 (Boll. L.I. n. 18). Infatti al par. 63 del Regolamento comunale 10 luglio 1863 del Margraviato d'Istria e del Regolamento Comunale 7 aprile 1864 per la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, dopo aver affermato che «rispetto al diritto ed alla misura di partecipazione agli utili dei beni comunali era da seguire la pratica fino ad allora non contestata, colla limitazione però che, salvo eccezioni fondate su speciali titoli di diritto, nessun membro del Comune, a ciò autorizzato, poteva ritrarre dai beni stessi un utile maggiore di quello necessario a sopperire ai bisogni della sua casa o dei suoi beni», soggiungeva: «Gli utili dei beni comunali, che ci vanzassero dopo tacitate le legittime pretese, saranno versati nella cassa del Comune».

Poiché nessuna delle parti in causa ha avuto cura di fornire al riguardo la necessaria documentazione, ignorasi, quanto ai territori delle vecchie Regole di S. Stefano, Campolongo, Casada, Costalissoio, se assunsero sotto il Regno Italico ciascuno a Comune distinto oppure costituirono frazioni di Comune; nel primo caso se tali rimasero fino alla costituzione del Regno Lombardo Veneto oppure se qualcuno fu aggregato ad altro ed a quale.

Ma comunque le cose siano andate, le conseguenze non cambiano, perché si è già ricordato che i Comuni aggregati dovevano considerarsi come uno solo ed individuo a tutti gli effetti, per tutti gli oggetti amministrativi, tranne che per le attività e passività, delle quali ciascuno dei Comuni aggregati conservava le proprie. Tale principio sancito nell'art. 76 della Legge 24 luglio 1802 n. 54, venne riaffermato coll'art. 1 del Decreto 18 settembre 1808, n. 296 e con la seguente aggiunta all'art. 2 dello stesso Decreto: «Nei conti preventivi e consuntivi dei detti Comuni non si comprendono le rispettive attività e passività, le quali saranno regolate dal Consiglio comunale nei conti parziali di cadauna *frazione* del Comune medesimo».

Alla stregua di tale articolo frastaneo si appalesa ricercare a quale

ente e con quale dizione i mappali in controversia vennero intestati nel catasto Napoleonico, perché, se rispondesse al vero quello che in proposito leggesi in una relazione 15 aprile 1941 del Prof. M. Roberti, prodotta dalla difesa del Comune di S. Stefano, cioè che tutti i predetti mappali furono ad esso Comune intestati senza che fossero in alcun modo menzionate le frazioni, si sarebbe in presenza di intestazioni frutto di ignoranza o di arbitrio, quindi incapaci ad esercitare una qualsiasi influenza sul giudizio da emettere.

È del resto, la irrilevanza di tali intestazioni, se sussistite, deriverebbe anche dall'essere esse pressoché per intero scomparse, perché presentemente – come si è ricordato nei premessi cenni di fatto – la quasi totalità dei beni in controversia figura accatastata al Comune di S. Stefano, ma per le sue frazioni (per lo più una sola, a volte due, tre, tutte e quattro).

E dopo quanto si è venuto esponendo a proposito della legislazione del Regno Italico neppure è necessario, ai fini del decidere, sapere se dicano cose esatte l'istruttore Dott. Giovanni Grilli e la difesa dei rappresentanti in causa le quattro frazioni del Comune di S. Stefano quando affermano che l'art. 1 del Decreto 25 novembre 1806 non fu applicato nel Cadore, così come non vi furono applicati la Decisione Generale 28 aprile 1764 dei Sindaci Inquisitori di Terra ferma ed il Decreto in Pregadi del 7 sett. 1764 e ciò per i seguenti motivi: a) perché, mentre decisione generale e decreto furono emanati per i Comuni dello Stato Veneto, di tale Stato non faceva parte in retto senso, per quanto si è altrove esposto, il Cadore; b) perché il decreto Italico 25 novembre 1806, essendo stato emanato al fine di «terminare le questioni da tanto tempo vertenti fra gli antichi e nuovi originari dei Comuni ex veneti che erano regolati dalle leggi 1764 e 1764, non poteva applicarsi al Cadore, dove mai avevano avuto forza regolatrice, per quanto ad a), le predette leggi 1764 e 1764; c) perché si assume che in Cadore discordie, litigi tra Regolieri originari e cittadini immigrati non si ebbero; d) perché in un indirizzo letto a Napoleone a Parigi, nell'estate del 1806, dal Dott. Taddeo Jacobi, accompagnato dai Cadorini Osvaldo Monti e Galeazzo Galeazzi, fu effettivamente chiesto pel Cadore un trattamento speciale sia in materia d'imposte, sia per i monti ed i boschi; per questi ultimi nel senso che fosse preservata l'amministrazione fraterna e familiare, tenuta nel corso dei secoli (vedi G. Fabbiani «Il Cadore nell'età Napoleonica» in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, a. XII n. 69 p. 1187 in nota); e) perché, essendo stato

disposto, con decreto 18 aprile 1806, che venissero rimessi al Magistrato Civile di Belluno gli elenchi delle proprietà dei Comuni, dei corpi, degli enti, il Consiglio Cadorino, allarmato, a mezzo dei consoli Giuseppe Palatini e Vincenzo Marchi, reclamò all'amministratore generale a Milano, il quale con provvedimento 17 aprile 1807 tolse al Cadore il dovere di notificare i beni in parola (vedi G. Fabbiani – articolo citato in Archivio etc. anno XXI n. 72 pag. 1238); f) perché, emanato il decreto 27 maggio 1811 n. 121, col quale (art. 1) veniva commesso all'amministrazione dei boschi di amministrare oltre i boschi dello Stato, di qualunque natura, anche quelli appartenenti ai Comuni e (art. 28) veniva disposto che chiunque pretendesse di avere su tali boschi diritti di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, di usare degli alberi per costruzione e riparazione di edifici etc. doveva, entro i sei mesi farne denuncia alla Prefettura o Viceprefettura, unendo i titoli comprovanti il suo assunto, il Sindaco di S. Stefano, Francesco Pellizzaroli, con esposto 4 gennaio 1812 al Viceprefetto di Cadore sostenne che alle norme di detto decreto non erano soggetti i boschi dei quali erano stati sempre in pacifico possesso, da tempi remoti fino ad allora «li consorti ed individui componenti la frazione e Comune affidatigli».

Non basta. Si può andare oltre ancora a dire che l'indagine in questione sarebbe stata rilevante e necessaria solo se l'applicazione del Decreto Italico 25 novembre 1806 n. 215 avesse importato attribuzioni ai sorti Comuni dei beni comunali a titolo di proprietà, ma di proprietà patrimoniale; tesi questa del tutto insostenibile di fronte alle già ricordate disposizioni della legge 23 dicembre 1803 n. 97 e dei decreti 25 luglio 1806, 4 agosto 1807, n. 128. Ed infatti, se anche si volesse, a tutto concedere, non attribuendo cioè il debito ed indispensabile valore alle pure ricordate disposizioni dell'art. 76 Legge 1802 n. 54 e degli articoli 1 e 2 del Decreto 18 settembre 1808 n. 296, ammette una trasformazione di quelli che erano beni demaniali delle Regole di S. Stefano, Campolongo, Casada, Costalissoio, i beni demaniali dell'attuale Comune di S. Stefano di Cadore, le conseguenze, come si dirà più tardi, non cambierebbero menomamente.

Giunti a questo punto, il Comune di S. Stefano di Cadore si fa a sostenere: nella inconcessa ipotesi che la natura giuridica dei beni comunali sia rimasta, alla fine del Regno Italico, quella stessa che era durante l'unione del Cadore alla Serenissima, bisognerebbe pur sempre ammettere che un cambiamento sostanziale nello stato delle cose

si sarebbe quanto meno avuto durante la appartenenza del Cadore al Regno Lombardo-Veneto, per effetto della Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839, resa pubblica in adempimento del dispaccio 6 maggio successivo n. 1206-1475 della Eccelsa Cancelleria Aulica, dall'I.R. Governo delle Provincie Venete addì 10 luglio 1839 (numeri 26491-3738).

Ma anche questa tesi è da respingere.

S. Maestà I.R. venne nella risoluzione di rinunciare, a favore dei Comuni interessati, a qualunque diretto dominio fosse per spettarle sopra i beni comunali in genere delle provincie venete, sopra i comunali incolti in ispecie, all'unico scopo di rimuovere quell'ostacolo, che dal permanere tale diretto dominio in sue mani potesse derivare alla alienazione dei beni predetti, e ciò perché, essendo convinto che la vendita di essi avrebbe indubbiamente portato o a ridurli a coltura se incolti, o a migliorarli la coltura, se già coltivati, con certo beneficio e per la pubblica economia e per la stessa amministrazione comunale, si era deciso a favorire in tutti i modi siffatta vendita.

Ma da quanto sopra deriva che la rinuncia, cui addivenne l'Imperatore asburgico fu limitata alle terre comunali, che dovevano essere e furono poi in realtà vendute; non si estese a tutte le altre, che, come quelle oggi in controversia, non formarono oggetto di compravendita, ma continuarono ad essere amministrate dai Comuni (fossero essi identici o diversi per territorio da quelli del Regno Italico) e, durante tale amministrazione, continuarono ad avere la stessa destinazione avuta in precedenza.

E d'altronde la rinuncia imperiale non poté che riferirsi, per le terre del Cadore, a quell'eminente dominio, concretantesi nel *jus incidendi quancunque*, di cui negli atti di concessione di terre boschive e pascolive alle Regole la Magnifica Comunità aveva fatto riserva a favore proprio e del Serenissimo Principe (la Repubblica Veneta); non poté, così, avere per oggetto che una riserva, della quale si è già avuto cura di precisare la portata, escludendo che essa significasse conservazione nella Comunità concedente del diritto di proprietà delle terre concesse. Ed allora come si fa a dire che la rinuncia, effettuata colla Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839, ebbe per oggetto il diritto di proprietà e per conseguenza di far passare detto diritto di proprietà ai Comuni? Come si fa a dirlo, specialmente quando si rifletta che con la ripetuta Sovrana Risoluzione fu precisato dover continuare ad avere vigore la legge del Regno Italico 25 novembre 1806 n. 225?